

Repertorio numero 31414  
16319

Raccolta numero

**ATTO DI RETTIFICA**  
**REPUBBLICA ITALIANA**

Il giorno ventisette maggio duemilaundici, in Comune di Firenze, Via Giusti numero civico 3, piano primo, mio studio.

Davanti a me Dottor Roberto Romoli fu Egisto, Notaio residente in Comune di Firenze, iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato, è presente il Dottor:

- **GOMBOLI Marco**, nato a Firenze il dì 11 dicembre 1947, domiciliato presso la sede della persona giuridica di cui in appresso, che dichiara di intervenire alla stipula del presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società "**SOCIETÀ CONSORTILE ENERGIA TOSCANA, società consortile a responsabilità limitata**", in forma abbreviata "**C.E.T. s.c.r.l.**", con sede legale in Comune di Firenze, Piazza Indipendenza n. 16, capitale sociale versato e sottoscritto Euro 65.584,57 (sessantacinquemilacinquecentottantaquattro virgola cinquantasette), numero 05344720486 di codice fiscale, di partita IVA, e di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Firenze, iscritta al R.E.A. col numero 540112.

Detto comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi richiede di redigere il presente atto, da cui risulti quanto segue:

PREMESSO

- che in base al primo punto dell'ordine del giorno, l'assemblea dei soci di detta Società tenutasi il 19 aprile 2011, di cui al verbale da me Notaio ricevuto in pari data Repertorio numero 31320, Raccolta numero 16249, registrato all'Agenzia delle Entrate di Firenze 1 in data 4 maggio 2011, al numero 9601 serie 1T, ha deliberato di aumentare il capitale sociale da euro 65.584,57 (sessantacinquemilacinquecentottantaquattro virgola cinquantasette) a euro 71.691,01 (settantunomilaseicentonovantuno virgola zero uno) mediante ingresso di nuovi soci aventi i requisiti richiesti;

- che in detto ordine del giorno era stato precisato che l'ammontare del detto aumento sarebbe stato costituito dai seguenti conferimenti di nuovi soci:

Provincia di Firenze con quota pari a euro 1.827; Comune di Prato per euro 3.480,00; Provincia di Massa e Carrara per euro 348,00; AcquaTempra per euro 87,00; Comune di San Giovanni Val d'Arno per euro 451,44 (quattrocentocinquantuno virgola quarantaquattro); Comune di Pietrasanta per euro 504,84, per un totale quindi di euro 6.698,28 (seimilaseicentonovantotto virgola ventotto);

- che detto aumento di capitale sociale è stato approvato all'unanimità dai presenti;

- che il capitale della Società SOCIETÀ CONSORTILE ENERGIA TOSCANA, società consortile a responsabilità limitata, in base alle cifre suindicate, avrebbe dovuto essere aumentato ad euro 72.282,85 (settantaduemiladuecentottantadue virgola ottantacinque);

- che per mero errore materiale l'ammontare della cifra per la quale è stato deliberato l'aumento è stato indicato in euro 6.106,44 (seimilacentosei virgola quarantaquattro) anzichè in euro 6.698,28 (seimilaseicentonovantotto virgola ventotto), quale risulta sommando le cifre sopra indicate, cosicchè si è deliberato di aumentare il capitale sociale fino a euro 71.691,01 (settantunomilaseicentonovantuno virgola zero uno), anzichè fino a euro 72.282,85 (settantaduemiladuecentottantadue virgola ottantacinque);

- che il Dr. GOMBOLI Marco è stato delegato ad apportare al detto verbale e all'allegato statuto, le modifiche necessarie per l'iscrizione al registro delle imprese;  
- che ora lo stesso intende correggere l'errore sopraindicato e quindi dichiara e conferma che si è deliberato di aumentare il capitale sociale da euro 65.584,57 (sessantacinquemilacinquecentottantaquattro virgola cinquantasette) fino a euro 72.282,85 (settantaduemiladuecentottantadue virgola ottantacinque) mediante sottoscrizione da parte dei soci come segue:

Provincia di Firenze con quota pari a euro 1.827;

Comune di Prato per euro 3.480,00;

Provincia di Massa e Carrara per euro 348,00;

AcquaTempra per euro 87,00;

Comune di San Giovanni Val d'Arno per euro 451,44 (quattrocentocinquantuno virgola quarantaquattro);

Comune di Pietrasanta per euro 504,84.

Pertanto l'art. 8 dello Statuto Sociale assume il seguente nuovo testo:

#### **"ART 8**

#### **(Capitale sociale)**

Il capitale sociale è di euro 65.584,57 (sessantacinquemilacinquecentottantaquattro virgola cinquantasette) ed è ripartito in quote ai sensi di legge.

Con delibera dell'Assemblea in data 19 aprile 2011, è stata conferita delega al Consiglio di Amministrazione di aumentare in una o più volte, a partire dal 19 aprile 2011 ed entro il termine del 30 giugno 2012 il capitale sociale fino ad euro 72.282,85 (settantaduemiladuecentottantadue virgola ottantacinque).".

Viene quindi allegato il nuovo testo dello statuto sociale recante la modifica sopra indicata che si allega al presente atto sotto lettera "A".

Rimane invariato tutto quant'altro indicato in detto verbale.

Io Notaio vengo delegato a richiedere l'iscrizione di quanto oggetto del presente atto nel Registro delle Imprese di Firenze.

Il comparente mi esonera dalla lettura dell'allegato.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, in parte scritto con strumento elettronico da persona di mia fiducia, e in parte scritto di mia mano.

Del medesimo ho dato lettura al comparente, che, a mia domanda, lo dichiara conforme alla propria volontà, lo approva e lo conferma.

Consta il presente atto di un foglio per quattro pagine.

Sottoscritto alle ore 12.

Firmato: Gomboli Marco, Dottor Roberto Romoli Notaio.

-----  
Allegato "A" - Rep. n. 31414 - Fasc. n. 16319

### **STATUTO DELLA SOCIETÀ CONSORTILE ENERGIA TOSCANA**

#### **TITOLO I**

#### **ART. 1**

#### **(Denominazione sociale - Sede)**

Esiste una società consortile sotto forma di società a responsabilità limitata avente la denominazione sociale di "SOCIETÀ CONSORTILE ENERGIA TOSCANA, società consortile a responsabilità limitata", in forma abbreviata "C.E.T. S.c.r.l.".

La società consortile ha sede in Firenze all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il registro delle Imprese ai sensi dell'articolo 111 ter delle disposizioni

di attuazione del codice civile.

**ART. 2**  
**(Oggetto sociale)**

La società ha finalità consortili e persegue la razionalizzazione dell'uso dell'energia allo scopo del più corretto impiego delle risorse naturali in armonia con la protezione dell'ambiente dall'inquinamento derivante dai residui della combustione. La società svolge le proprie attività e presta i propri servizi esclusivamente nei confronti dei soci e non può svolgere prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati, né in affidamento, né con gara, e non può partecipare ad altre società o enti. Scopo sociale esclusivo è:

- a) l'acquisto dell'energia necessaria a soddisfare il bisogno dei consorziati alle migliori condizioni reperibili sul mercato nazionale e/o estero; in particolare la società consortile potrà intrattenere tutti i rapporti pre-contrattuali e contrattuali con i fornitori e i prestatori di servizio di trasporto, e nello specifico valutarne le offerte, negoziare eventuali mutamenti, stipulare, agendo in nome e per conto dei soci gli atti contrattuali di somministrazione e eventualmente di trasporto dell'energia alle migliori condizioni di mercato possibili, gestire tali contratti nella loro fase di esecuzione e aderire a convenzione ex Art. 26 Legge 488/1999.
- b) la razionalizzazione ed il contenimento dei consumi energetici dei soci;
- c) la promozione delle iniziative finalizzate all'ottimizzazione dei costi di approvvigionamento energetico e dei consumi erogati in favore dei soci;
- d) la prestazione di servizi di assistenza e consulenza tecnica nonché la realizzazione di opere per il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili per conto dei soci e per materie attinenti all'oggetto sociale;
- e) l'offerta di servizi integrati per la realizzazione e l'eventuale successiva gestione di interventi di riduzione dei consumi di energia primaria ammissibile ai sensi dell'art. 5 comma 1 dei Decreti Ministeriali del 20 luglio 2004;
- f) lo svolgimento di attività di Agenzia Formativa in favore dei soci attraverso l'istituzione l'organizzazione e lo svolgimento di corsi di formazione per il personale degli enti soci, in campo tecnico, scientifico, giuridico, economico, commerciale, e organizzativo con particolare riguardo alla formazione sull'innovazione tecnologica del settore energetico e sue applicazioni.

Inoltre la società consortile, operando con principi di economicità e trasparenza, potrà per il raggiungimento del proprio oggetto sociale, sempre per conto e nell'interesse esclusivo dei soci, svolgere qualunque operazione finanziaria, commerciale, bancaria, immobiliare attinente all'oggetto societario, ivi compreso il rilascio di fidejussioni e garanzie, ponendo in essere gli atti occorrenti con terzi e Pubbliche Amministrazioni.

La società potrà, per il raggiungimento del proprio oggetto sociale, operare anche in qualità di centrale di committenza, ai sensi del D.lgs. del 12 aprile 2006 n. 163 e successive modificazioni, con il solo vincolo delle procedure ad evidenza pubblica laddove previste per legge e nel pieno rispetto del succitato decreto.

Potrà ricevere contributi determinati dall'assemblea d'intesa con gli enti pubblici e privati che intendono sostenere l'attività consortile della società per il conseguimento del suo oggetto sociale. Tali soggetti sostenitori vengono iscritti, su loro richiesta e previa delibera del consiglio di amministrazione, in un apposito albo tenuto dalla società.

**ART. 3**  
**(Divieto di distribuzione degli utili)**

E' vietata la distribuzione degli avanzi di esercizio, sotto qualsiasi forma, ai soci consorziati.

#### **ART. 4**

##### **(Durata della società)**

La durata della società consortile è fissata in anni venti dal giorno della sua legale costituzione, in seguito la durata sarà prorogata tacitamente di anno in anno. La società potrà essere anche anticipatamente sciolta dall'Assemblea straordinaria.

#### **TITOLO II**

#### **ART. 5**

##### **(Requisiti dei soci)**

I soci devono essere enti pubblici, associazioni di enti pubblici o società con totale partecipazione pubblica, la cui organizzazione possa essere migliorata e razionalizzata partecipando all'attività consortile.

La rappresentanza delle società, enti e associazioni ammesse a far parte della società consortile sarà esercitata dal legale rappresentante pro-tempore o da persona delegata all'uopo.

Ogni variazione nominativa del rappresentante dovrà essere comunicata alla società consortile, entro 30 giorni dalla data del trasferimento della titolarità o della delibera che ha modificato la rappresentanza o la delega, per effettuare le annotazioni nel libro dei soci.

#### **ART. 6**

##### **(Obblighi dei soci)**

Oltre alle quote di conferimento i soci sono tenuti a versare alla società consortile in contributo annuo per la copertura delle spese amministrative, legali o di supporto tecnico logistico per il conseguimento degli scopi della società consortile. L'importo di tale contributo sarà determinato preventivamente di anno in anno dall'Assemblea ordinaria dei consorziati sulla base di una relazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione.

Il socio è altresì obbligato:

- a) Su richiesta del Consiglio di Amministrazione e previa determinazione di un adeguato compenso, a prestare i propri servizi per l'organizzazione e lo svolgimento dell'attività consortile;
- b) A trasmettere al Consiglio di Amministrazione tutti i dati e le notizie anche se di natura riservata da questo richieste ed attinenti agli scopi sociali;
- c) A rimborsare le spese sostenute dalla società consortile a sua richiesta e per suo conto, risarcire i danni e le perdite subite dalla società medesima e ad esso imputabili;
- d) osservare lo statuto, il regolamento interno e le deliberazioni sociali e favorire gli interessi della società consortile.

#### **ART. 7**

##### **(Esclusione e recesso del socio)**

Il socio potrà essere escluso dalla società consortile per i seguenti motivi:

- a) divenga privo anche di uno solo dei requisiti per l'ammissione alla società consortile;
- b) sia soggetto a procedure concorsuali;
- c) non esegua il pagamento della quota di capitale sociale nel termine prescritto, o non versi il contributo di cui al precedente art.6, 1° comma;
- d) abbia compiuto atti costituenti grave inosservanza delle disposizioni del presente statuto, del regolamento interno o delle deliberazioni degli organi della società

consortile o non sia più in grado di partecipare al conseguimento degli scopi sociali. Quando l'esclusione non ha luogo di diritto, essa deve essere deliberata dall'assemblea dei soci a maggioranza assoluta non computando nel numero di questi il socio da escludere, ed ha effetto decorsi trenta giorni dalla data dell'invio della comunicazione al socio escluso per lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Entro il termine di trenta giorni a pena di decadenza il socio escluso può fare opposizione davanti al collegio arbitrale.

Il socio può recedere dalla società consortile quando sussista una giusta causa.

Il recesso deve essere comunicato con preavviso di almeno un mese.

Il socio escluso o receduto ha diritto al rimborso delle sole quote di partecipazione, al valore nominale.

Nei casi di recesso e di esclusione la quota di partecipazione del socio receduto o escluso si accresce proporzionalmente a quella degli altri soci, previa corresponsione del valore nominale.

A titolo di risarcimento del danno il Consiglio di Amministrazione può deliberare l'acquisizione gratuita della partecipazione del socio escluso a beneficio del patrimonio sociale.

### **TITOLO III**

#### **ART 8**

##### **(Capitale sociale)**

Il capitale sociale è di euro 65.584,57 (sessantacinquemilacinquecentottantaquattro virgola cinquantasette) ed è ripartito in quote ai sensi di legge.

Con delibera dell'Assemblea in data 19 aprile 2011, è stata conferita delega al Consiglio di Amministrazione di aumentare in una o più volte, a partire dal 19 aprile 2011 ed entro il termine del 30 giugno 2012 il capitale sociale fino ad euro 72.282,85 (settantaduemiladuecentottantadue virgola ottantacinque).

#### **ART. 9**

##### **(Cessione delle quote)**

Le quote possono essere trasferite con effetto verso la società soltanto se la cessione è effettuata a favore di enti ed associazioni aventi i requisiti di cui al precedente art. 5 ed è autorizzata dal Consiglio di Amministrazione, con delibera presa con il voto favorevole di 2/3 (due terzi) dei suoi componenti da adottarsi entro un mese dal giorno in cui è pervenuta la richiesta che deve indicare il numero delle quote da trasferire, il prezzo ed i termini di pagamento. Qualora il Consiglio di Amministrazione rifiuti il consenso al trasferimento, deve indicare nella stessa delibera altro soggetto disposto all'acquisto delle quote, in sostituzione di quello non gradito.

#### **ART. 10**

##### **(Esercizio sociale - Bilancio)**

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Al termine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione redige il bilancio a norma di legge.

L'assemblea per l'approvazione del bilancio è convocata entro i termini di legge dalla chiusura dell'esercizio, in tempo utile affinché entro lo stesso termine gli amministratori provvedano al deposito del bilancio approvato dall'assemblea presso il Registro della Imprese.

### **TITOLO IV**

#### **ART. 11**

### **(Organi della società)**

Sono organi della società:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente ed il vicepresidente, se nominato;
- d) il Collegio Sindacale;
- e) il Comitato di indirizzo e vigilanza.

### **ART 12**

#### **(Assemblea dei soci)**

L'assemblea è convocata presso la sede della società o in altro luogo purchè in Italia, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, quando questi lo ritenga opportuno, su richiesta di tanti soci che rappresentino almeno il quinto del capitale sociale, o negli altri casi previsti dalla legge, mediante avviso di convocazione da spedire con raccomandata, almeno otto giorni prima del giorno fissato per l'assemblea.

Nell'avviso di convocazione deve essere riportato l'elenco delle materie da trattare, la data e l'ora stabilita per la prima e la seconda convocazione, nonché il luogo della riunione.

In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale, e sono intervenuti tutti gli amministratori. Tuttavia in tale ipotesi ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritiene sufficientemente informato.

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. In caso di sua assenza o impedimento, l'assemblea stessa elegge il proprio presidente.

I verbali dell'assemblea sono redatti dal Segretario Amministrativo, a meno che il verbale vada redatto ai sensi di legge da un notaio.

L'assemblea è ordinaria o straordinaria.

### **ART. 13**

#### **(Delibere dell'Assemblea)**

L'assemblea dei soci:

- a) Approva il bilancio;
- b) nomina revoca i componenti del Consiglio di Amministrazione ed il relativo Presidente, determinandone il compenso, anche in caso di conferimento di incarichi speciali;
- c) nomina il Comitato di indirizzo e vigilanza composto dai rappresentanti degli Enti consorziati, le cui modalità di funzionamento e caratteristiche sono fissate nel regolamento interno di cui al successivo art. 20.
- d) definisce le linee strategiche di azione della società per l'esercizio successivo ed impartisce le conseguenti direttive al Consiglio di Amministrazione; approva il Piano Programma delle attività completo del relativo piano economico finanziario predisposto dal Consiglio di Amministrazione in attuazione delle direttive formulate;
- e) delibera in merito all'importo dei contributi dovuti alla società dai soci in base alla relazione che viene predisposta dal Consiglio di Amministrazione, ai sensi del precedente art. 6, in coerenza con quanto previsto dal Piano programma delle attività;
- f) definisce i compensi dovuti ai componenti del Comitato di Indirizzo e Vigilanza, nonché il compenso del Segretario Amministrativo;
- g) approva gli eventuali atti di gestione del Consiglio di Amministrazione non

direttamente derivanti dall'attuazione del Piano programma delle attività di cui alla precedente lettera d)";

h) delibera sugli altri oggetti attinenti alla gestione della società riservati alla sua competenza dal presente statuto o dalla legge e su quelli sottoposti al suo esame dagli amministratori.

i) delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, sulla proroga e sull'eventuale scioglimento anticipato della società, sulla nomina dei liquidatori e sui loro poteri.

L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno entro il termine indicato dall'art. 10, del presente Statuto.

L'assemblea è validamente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del Capitale sociale.

Se i soci intervenuti o rappresentati non raggiungono la quota del capitale indicato nel comma precedente, l'assemblea in seconda convocazione, è validamente costituita qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci intervenuti.

Le delibere, sia in prima che in seconda convocazione, sono prese a maggioranza dei presenti, ad eccezione della delibera relativa alla determinazione del contributo annuo previsto dall'art. 6 che dovrà essere approvata sempre da almeno il 51% del capitale sociale e delle delibere relative alle modifiche statutarie di cui al punto i) per le quali sia in prima che in seconda convocazione occorre il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del Capitale Sociale.

#### **ART. 14**

##### **(Rappresentanza nell'assemblea)**

Il socio può farsi rappresentare in caso di impedimento con delega scritta da conservarsi da parte della società.

Nessuno può rappresentare più di due soci.

#### **ART. 15**

##### **(Consiglio di Amministrazione)**

La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un minimo di tre ad un massimo di sette amministratori.

L'assemblea nomina gli amministratori, scegliendoli anche tra non soci, dopo averne stabilito il numero.

Gli amministratori che devono essere nominati dagli enti pubblici locali sono stabiliti nel numero massimo di 2 (due).

Il consiglio di amministrazione nel rispetto delle direttive impartite dall'assemblea, esercita tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società consortile esclusi quelli che per legge o statuto sono demandati all'assemblea. In particolare in attuazione delle direttive formulate dall'assemblea dei soci all'inizio di ogni esercizio predisporre il Piano programma delle attività completo del relativo piano economico finanziario e lo sottopone all'Assemblea per l'approvazione. Il mancato rispetto delle direttive formulate dall'assemblea o la mancata predisposizione del piano programma delle attività comporta la revoca degli Amministratori.

Il compimento di atti di gestione non direttamente derivanti dall'attuazione del Piano programma delle attività è sottoposto alla preventiva approvazione dell'Assemblea.

Il Consiglio può delegare al Presidente tutti o parte dei propri poteri ad eccezione di quelli che per legge o per statuto sono demandati espressamente al consiglio di amministrazione.

Può conferire incarichi speciali ai singoli consiglieri specificandone le attribuzioni. Provvede ad ogni atto relativo al personale della società.

Il Consiglio si riunisce nella sede della società o altrove purchè in Italia tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario e quando ne sia fatta domanda da oltre la metà dei suoi membri.

La convocazione del consiglio è fatta dal presidente con lettera inviata tre giorni prima e, nei casi di urgenza, con fax o e-mail almeno un giorno prima, al domicilio di ciascun consigliere.

In mancanza delle formalità di convocazione, la riunione del Consiglio è valida con la presenza di tutti i Consiglieri in carica.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio è necessaria la presenza della metà dei suoi componenti oltre al presidente, ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. A parità di voti prevale quello del presidente.

Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione viene redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario Amministrativo. Il Segretario Amministrativo è nominato dal Consiglio di Amministrazione che ne fissa le attribuzioni.

Gli amministratori durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori si procede a norma dell'art.2386 C.C.

#### **ART.16 (Presidente)**

Il presidente della società e del consiglio di amministrazione è nominato da quest'ultimo tra i suoi membri, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Il presidente:

- a) convoca e presiede l'assemblea dei soci ed il consiglio di amministrazione;
- b) dà le opportune disposizioni per l'esecuzione delle deliberazioni prese dagli organi della società;
- c) adempie agli incarichi espressamente conferitigli dall'assemblea o dal consiglio di amministrazione;
- d) vigila sulla tenuta e la conservazione dei documenti;
- e) accerta che si operi in conformità degli interessi della società consortile;
- f) riferisce, con la cadenza indicata dal Regolamento di cui al successivo art. 20 e comunque quando ne è fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno il decimo del capitale sociale all'assemblea dei soci in merito all'attuazione del Piano programma delle attività.

#### **ART. 17 (Rappresentanza della società - Firma sociale)**

Al presidente spettano la firma sociale e la rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative per ogni grado di giudizio.

#### **ART. 18 (Collegio Sindacale)**

L'assemblea anche quando non ricorrano i requisiti previsti dalla legge può nominare un collegio sindacale o un revisore contabile o una società di revisione per il controllo legale dei conti.

Il collegio sindacale se nominato è composto da tre sindaci effettivi e due supplenti.

### **TITOLO V ART. 19 (Scioglimento della società)**



In caso di scioglimento della società l'assemblea straordinaria provvede alla nomina di uno o più liquidatori ed alla determinazione dei relativi poteri.

Il patrimonio sociale rimanente, una volta effettuato il pagamento di tutte le passività ed il rimborso delle quote di partecipazione, potrà essere devoluto con deliberazione dell'assemblea dei soci ad organismi aventi scopi consortili o finalità sociali analoghi o strumentali a quelli della società.

#### **ART. 20**

##### **(Regolamento interno)**

Qualora necessario od opportuno l'Assemblea approva un regolamento interno per l'applicazione del presente statuto al fine di assicurare il miglior funzionamento della società consortile.

Può, altresì, prevedere il Collegio Tecnico quale organo di supporto agli Amministratori per lo svolgimento delle attività con particolare riferimento agli aspetti tecnico operativi della Società.

Tale regolamento disciplina anche il Collegio Tecnico ed il Comitato di indirizzo e vigilanza composto dai rappresentanti degli Enti consorziati e nominato dall'Assemblea dei Soci avente funzioni di vigilanza in merito alla piena e corretta attuazione del Piano programma delle attività. Il Comitato di indirizzo e vigilanza riferisce in proposito all'Assemblea dei soci.

#### **ART. 21**

##### **(Componimento delle controversie)**

Qualsiasi controversia tra i soci tra loro o tra i soci e la società relativa alla interpretazione o applicazione dell'atto costitutivo, dello statuto e del relativo regolamento, è decisa da un arbitro nominato dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione è ubicata la sede della società.

#### **ART. 22**

##### **(Norma di rinvio)**

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa rinvio alle disposizioni del Codice Civile vigenti in materia.

Firmato: Gomboli Marco, Dottor Roberto Romoli Notaio.

**Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 7 marzo 2005, numero 82.**

**Registrato all'Agenzia delle Entrate Firenze 1 il giorno 07/06/2011 al numero 1T/12210**

**Imposta di bollo assolta all'origine in modo virtuale ai sensi del Decreto 22/02/2007 mediante M.U.I.**

**Copia conforme all'originale cartaceo ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 7 marzo 2005, numero 82, che si trasmette in termini utili di registrazione a uso del Registro delle Imprese.**